

REGOLAMENTO (CE) N. 2674/94 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) La Commissione, con il regolamento (CE) n. 1648/94⁽²⁾, qui di seguito denominato « regolamento provvisorio », ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese di cui al codice NC 2934 90 40.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, è stato concesso alle parti interessate che ne hanno fatto richiesta di essere ascoltate dalla Commissione. Esse hanno inoltre comunicato per iscritto le proprie osservazioni in merito alle risultanze del procedimento.
- (3) Le parti che lo hanno richiesto sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo e la definitiva riscossione degli importi del dazio provvisorio depositati in garanzia. È stato inoltre concesso un termine entro

il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni.

- (4) Sono state esaminate le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti e, ove opportuno, le conclusioni della Commissione sono state modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

- (5) Poiché non sono state presentate ulteriori argomentazioni in merito al prodotto in esame, al prodotto simile e all'industria comunitaria, sono confermate le risultanze di cui ai punti da (7) a (10) del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

I. Paese analogo

- (6) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, gli esportatori cinesi hanno affermato che la scelta dell'India quale paese analogo fosse inadeguata per i seguenti motivi :
- l'elevato dazio doganale applicato in India sulle importazioni del prodotto in questione e delle materie prime impiegate nella sua fabbricazione rappresenta una barriera insormontabile che impedisce l'esistenza nel paese di una normale concorrenza per quanto riguarda il furazolidone ;
 - sul mercato indiano non esisteva un'adeguata concorrenza poiché esso era fortemente protetto e monopolizzato da un produttore indiano ;
 - l'unico produttore indiano, sul quale era determinato il valore normale, non era competitivo e, a partire dal periodo dell'inchiesta, aveva interrotto la fabbricazione del prodotto in questione. Nel calcolare il valore normale per tale società era inoltre inadeguato considerare un profitto del 9 %.

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(²) GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 4.